

Avv. Roberto Mascia
✉ Via Pessina n° 9 Cagliari (CA)
☎ 0708000919 • Fax 0708000919
Avv.robortomascia@pec.it

Avv. Valeria Mereu
✉ Via Mazzini n° 18 Dolianova (CA)
☎ 070742188 • Fax 070722188
mereuavv.valeria@legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
RICORSO**

di **PERRA FRANCO**, nato a Cagliari (CA) il 20 novembre 1968, residente in Sinnai (CA) nella Via Giorgione n° 27, Codice Fiscale PRR FNC 68S20 B354L, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, e di **TEGAS EVELINA**, in proprio ed in qualità di associata, nata a Talana (NU) il 17 luglio 1968, residente in Abbadia Lariana (LC), Piazza alla Stazione n° 6 B, Codice Fiscale TGS VLN 68L57 L036T, rappresentati e difesi, con poteri anche disgiunti, dagli Avvocati Valeria Mereu (Codice Fiscale MRE VLR 68D43 B354T) e Roberto Mascia (Codice Fiscale MSC RRT 62R27 F979B), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Roberto Mascia in Cagliari nella Via Pessina n° 9; **ricorrenti**

nel giudizio promosso nei riguardi di

- **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona del Presidente in carica; **resistente**
- **ASSESSORATO DELL'IGIENE e SANITÀ e DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**, in persona dell'Assessore in carica; **resistente**
- **DIREZIONE GENERALE del SERVIZIO QUALITÀ E GOVERNO CLINICO** dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Direttore Generale in carica; **resistente**

e nei confronti di

- **FIORE MARIA MONICA LUISA**, Codice Fiscale FRI MMN 64S70 A192P, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 1° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **ZARU MARCO**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 2° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **VACCA CINZIA**, Codice Fiscale VCC CNZ 74B44 F979W in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 3° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017;
- **DELOGU ANGELA**, Codice Fiscale DLG NGL 64B54 I503D, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 4° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **MANCA GIANMARIO**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 5° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **PIRAS ANNALISA**, in proprio ed

ORIGINALE

in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 6° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **CORDA ANNA GIULIA**, Codice Fiscale CRD NGL 80°42 F979V, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 7° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **PILI ELOISA**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 8° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **CANEO RITA**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 9° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **SERPI CARLA**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 10° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **SECHI MARCELLA**, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 11° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **SCANU PINUCCIA**, Codice Fiscale SCN PCC 52D50 I182B, in proprio ed in qualità di referente dell'associazione costituita ex art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n°1, occupante il 12° posto nella graduatoria definitiva pubblicata sul BURAS, Supplemento Straordinario n° 8, del 2 febbraio 2017; **controinteressati**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica definitiva dei vincitori del concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, finalizzata all'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 convertito in Legge del 34 marzo 2012 n° 27, approvata con Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell' Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al Bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017, limitatamente alla posizione dei ricorrenti conseguente alla mancata attribuzione, in forma associata, della maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n° 221;
- del bando relativo al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna approvato con la Determinazione n° 46 del 25 gennaio 2013 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 6 del 5 febbraio 2013 laddove si ritenesse che l'art. 8, comma 4° abbia inteso contenere le delle maggiorazioni previste dall'art 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo

previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994, ovvero, limitatamente alla previsione contenuta nell'art. 16 laddove si ritenesse che il generico rinvio alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 (regolamento di esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n° 1968) abbia comportato l'applicazione dell'art. 7 del ciato D.P.R. n° 1275 del 1971 ed il conseguente contenimento delle maggiorazioni previste dall'art 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, e, in particolare, del Verbale della Commissione n° 1 dell'11 settembre 2013, n° 2 del 17 settembre 2013 e n° 3 del 18 settembre 2013 e relativi allegati (costituenti parte integrale e sostanziale dei predetti) laddove si ritenesse l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 contenuta entro i punteggi massimi stabiliti dall'art. 5 del DPCM 30 marzo 1994 n° 298 con riferimento all'esperienza professionale maturata e dei consequenziali punteggi attribuiti nelle singole schede di valutazione;

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato, in forma associata, al bando indetto con la Determinazione n° 46 del 25 gennaio 2013 del Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale (**Doc. 1**) avente ad oggetto la formazione della graduatoria unica per l'assegnazione di complessive n° 90 sedi farmaceutiche individuate nell'Allegato D delle predetta Determinazione.

Il Bando, per quel che in questa sede unicamente rileva, all'art. 8 (Rubricato *Valutazione dei titoli*) stabiliva espressamente:

- a) che la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo secondo la disciplina a tal fine prevista « *dal DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n° 135* » (comma 1°);
- b) che la commissione avrebbe determinato « *i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente* » (comma 2°);
- c) che nel caso di partecipazione al concorso in forma associata ai sensi dell'art. 3 del bando, la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo « *sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n° 298 del 1994 per ciascuna voce* » (comma 4°).

Come si evince dalla semplice lettura del Verbale n° 3 redatto nella seduta del 18 settembre 2013 (**Doc. 2**), la Commissione, richiamata l'attenzione sui criteri stabiliti dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994 per la valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale, predisponeva uno schema (allegato al Verbale in quanto parte integrante e sostanziale) contenente: 1) l'indicazione dei coefficienti numerici da applicare al fine della valutazione dell'esperienza professionale dei partecipanti; 2) i

punteggi massimi astrattamente attribuibili alle singole figure professionali; 3) la chiara ed inequivocabile attestazione relativa alla maggiorazione del punteggio (nella misura del 40% e sino ad un massimo di 6,50 punti) prevista dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968 accompagnata dalla precisazione che la suddetta maggiorazione era « *dovuta ai soli farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali sussidiate per almeno 5 anni* » senza, peraltro, indicare o stabilire eventuali ulteriori limiti o condizioni di operatività della predetta norma.

In sede di applicazione della richiamata disciplina, la Commissione ha attribuito agli odierni ricorrenti il punteggio totale di **43,2500 punti** e la conseguente attribuzione in sede di formazione della graduatoria del 13° posto utile per l'assegnazione di una sede farmaceutica.

Come si evince dalla scheda di valutazione Prot. n° 000979 del 6 marzo 2013 (**Doc. 3**), l'attribuzione del suddetto punteggio scaturisce dalla (errata) sommatoria dei subtotali loro attribuiti in sede di valutazione dei titoli di studio e di carriera ed esperienza professionale ($8,2500 + 35,0000 = 43,25$). Orbene, la lettura della predetta scheda di valutazione attesta inequivocabilmente l'attribuzione per l'esperienza professionale documentata dei seguenti punteggi:

- 1) al **Dott. Franco Perrà** di punti **22,5000** per i primi dieci anni di attività professionale, punti **1,8937** per i successivi dieci anni;
- 2) alla **Dott.ssa Evelina Tegas** di punti **22,5925** per i primi dieci anni di attività professionale, punti **3,6556** per i successivi dieci anni e, come indicato nella scheda, punti **6,50** a titolo di « *maggiorazione ruralità* ».

A fronte di siffatte valutazioni, la Commissione, in conformità alle regole stabilite dalla *lex specialis* per la formazione della graduatoria, avrebbe dovuto sommare i punteggi attribuiti per l'esperienza professionale maturata ($22,5000 + 1,8937 + 22,5925 + 3,6556 = 51,0478$) sino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n° 289 del 1994 per la suddetta voce (ossia, 35,00 punti) e sommare al punteggio massimo loro spettante (35 punti) la maggiorazione prevista dall'art. 9 della Legge 8 marzo 1968 n° 221 nella misura accertata dalla Commissione pari a 6,50 punti.

Appare evidente, dunque, che la corretta applicazione della suddette regole avrebbe dovuto comportare l'attribuzione agli odierni ricorrenti di un punteggio complessivo pari a **49,75** ($8,2500 + 35,0000 + 6,50 = 49,75$) in luogo dei 43,25 punti loro assegnati e la conseguente collocazione al primo posto nella graduatoria.

L'erroneo e, comunque, illegittimo operato della Commissione legittima, dunque, la proposizione da parte degli odierni ricorrenti della domanda di annullamento degli atti indicati in epigrafe per le quali di seguito illustrare ragione di

DIRITTO

I

Come si è avuto modo di osservare nella parte espositiva del fatto, il bando, all'art. 8, nel dare atto

che la valutazione dei titoli dei concorrenti avrebbe avuto luogo secondo la disciplina generale prevista dal « *DPCM n. 298/1994 e s.m.i. e dall'art 11, così come modificato dalla legge 7 Agosto 2012 n° 135* », riconosceva espressamente alla Commissione la possibile determinazione dei « *criteri per la valutazione dei titoli* » non indicati nel bando e/o dalla normativa vigente.

Come emerge dalla semplice lettura del Verbale n° 3 del 18 settembre 2013 (**Doc. 2**), la Commissione, con espresso riferimento ai criteri per la valutazione dell'esperienza professionale dei concorrenti, nel richiamare la disciplina a tal fine prevista dall'art. 5 del citato DPCM n° 289 del 1994, si è limitata a precisare che la « *maggiorazione di cui all'art. 9, della L. n. 221/1968 è dovuta ai soli farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali sussidiate per almeno 5 anni* », confermando, dunque, in conformità del dettato normativo, quale necessaria condizione richiesta per l'attribuzione della maggiorazione in discorso l'esperienza professionale maturata è quella indicata dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, ossia, l'aver prestato l'attività lavorativa in una farmacia rurale per almeno 5 anni.

Detta conclusione trova, d'altro canto, valido conforto nello schema predisposto dalla stessa Commissione « *per una maggiore chiarezza ... contenente i criteri di valutazione sopra citati, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante ..* » nel quale l'indicazione dei punteggi massimi ivi rappresentati - lettere A), A1) e B) - stabiliti dalla normativa generale per le singole figure professionali ivi descritte contiene l'espressa attestazione della « *prevista maggiorazione del punteggio del 40% e fino ad un massimo di 6,5 punti* ».

La maggiorazione del punteggio nella misura stabilita dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, la contestuale assenza di qualsivoglia indicazione da parte della Commissione in merito ad eventuali limiti e condizioni non previsti dal bando né, tanto meno, dalla normativa di settore, escludono la possibilità di ipotizzare e/o interpretare la volontà della Commissione volta a contenere la suddetta maggiorazione entro i limiti del punteggio massimo stabiliti per l'esperienza professionale dei concorrenti.

In questa prospettiva, pertanto, il riconoscimento ad opera della Commissione del diritto in capo alla Dott.ssa Evelina Tegas della maggiorazione prevista dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 nella misura di 6,50 punti e la mancata attribuzione della stessa in sede di sommatoria dei relativi punteggi, salvo voler ipotizzare la presenza di un errore materiale, comporta inequivocabilmente l'illegittimità della scheda di valutazione, del pertinente punteggio e della graduatoria definitiva approvata con la menzionata Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, nella parte in cui colloca gli odierni ricorrente al 13° posto sulla scorta dell'errato punteggio di 43,25 anziché al primo in ragione del punteggio loro spettante (**49,75**) per palese violazione e falsa applicazione della *lex specialis* e, segnatamente, dell'art. 8 del Bando, dell'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, della Legge 8 novembre 1991 n° 362 e dell'art. 5 del DPCM

n° 289 del 1994, nonché per eccesso di potere, atteso che nessuna delle citate disposizioni di legge né, tanto meno, il bando, contiene una norma che limiti o circoscriva la maggiorazione del punteggio prevista in favore dei farmacisti che abbiano prestato, per almeno cinque anni, la propria attività in un farmacia rurale, al raggiungimento in sede concorsuale dei 35 punti.

II

Né, certamente, è possibile ritenere che il Bando abbia inteso limitare e circoscrivere la maggiorazione del punteggio stabilita del citato art. 9 della Legge n° 221 del 1968 entro i limiti del punteggio massimo previsto dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994 (ossia, 35 punti) in ragione del generico rinvio operato dall'art. 16 al D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 (Regolamento per l'esecuzione della Legge 2 aprile 1968 n° 475) il cui art. 7, com'è ben noto, stabiliva che i « *punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione* ».

Fermo restando che il generico rinvio al D.P.R. 21 agosto 1971 n° 1275 e la sua prevista applicazione è, comunque, ancorata alla compatibilità con la disciplina stabilita dalla *lex specialis* che, come si è avuto modo di osservare, non prevede alcun limite all'applicazione dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968.

Gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Legge 2 aprile 1968 n° 475 e, sono stati abrogati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 novembre 1991 n° 362, Legge il cui art. 4, comma 9°, ha rimesso la disciplina della « *composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi...* » ad altro provvedimento, il DPCM n° 298 del 1994, per l'appunto, che, guarda caso, non contiene affatto alcun limite all'applicazione delle maggiorazioni stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968.

In altre parole, il mero rinvio della disciplina contenuta nel D.P.R. n° 1275 del 1971 operato dall'art. 16 del Bando e la qui ipotizzata applicabilità del regime giuridico previsto dall'art. 7, appare, a nostro sommo avviso, non sostenibile in ragione della incontrovertibile presenza di un differente quadro normativo, di un diverso regolamento di attuazione (che, come si è già detto, non contiene alcuna limitazione o condizione ulteriore e diversa da quella stabilita dall'art. 9 della Legge n° 221 del 1968), dall'assenza di qualsivoglia espressa e contraria indicazione nel bando di concorso ma, e soprattutto, dall'assoluta incompatibilità di detto regime con la finalità che il Legislatore ha inteso perseguire con l'art. 11, comma 1°, del D.L. 24 gennaio 2012 n° 1, ossia, « *favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti ...*» attraverso la prevista partecipazione dei concorrenti in forma associata e della conseguente sommatoria dei titoli posseduti da ciascun concorrente al fine di poter acquisire un maggior punteggio.

Appare evidente, infatti, che contenere le maggiorazioni stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 entro il limite massimo previsto per l'esperienza professionale (35 punti) significherebbe, in

buona sostanza, precludere la suddetta finalità dal momento che finirebbe con l'attribuire ai partecipanti il medesimo punteggio (35 punti) - facilmente raggiungibile in ragione del previsto cumulo dei titoli - annullando totalmente, di fatto, le diverse esperienze professionali maturate, che nella prospettiva del Legislatore, invece, avrebbe dovuto incrementare il punteggio dei candidati proprio in ragione delle diverse esperienze professionali dei partecipanti.

Detta affermazione trova valido conforto nell'art. 6 del DPCM n° 289 del 1994, norma le cui previsioni sono chiaramente espressive di una ben precisa scelta nella quale le differenti esperienze professionali assumono rilevanza proprio ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie.

III

La mancata attribuzione agli odierni ricorrenti delle maggiorazioni previste dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 spettanti alla Dott.ssa Tegas nella misura stabilita dalla Commissione di 6,50 punti, appare illegittima anche sotto altro e distinto profilo, ossia, per palese violazione e falsa applicazione della suddetta norma. Come è ben noto, infatti, la norma in discorso prevede una maggiorazione del 40% sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale fino ad un massimo di punti 6,50 in favore espressamente in favore dei farmacisti che abbiano svolto attività per almeno 5 anni in una farmacia rurale.

Come si evince dal tenore letterale della citata norma, l'unica condizione richiesta per l'applicazione delle maggiorazioni ivi indicate è lo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di una farmacia rurale per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni. Appare evidente, dunque, sotto il profilo letterale, che la mancata indicazioni di qualsivoglia altra condizione limitativa non consente certamente di contenere le previste maggiorazioni all'interno dei punteggi massimi utilizzabili dalla commissione in sede di valutazione dei titoli relativi all'esperienza professionale. Infatti, l'espressione adoperata dal Legislatore « *maggiorazione del 40% sul punteggio* » è chiaramente sintomatica della volontà di incrementare il punteggio spettante al farmacista in virtù dell'esperienza professionale maturata nell'ambito della farmacia rurale indipendentemente dal valore numerico attribuitogli in sede di valutazione.

Detta prospettiva trova conforto anche nella normativa successiva all'entrata in vigore della Legge n° 261 del 1968 e, in particolare, nelle disposizioni contenute sia nella Legge 8 novembre 1991 n° 362 che nel DPCM n° 289 del 1994 dove, guarda caso, non è dato riscontrare alcuna norma quale quella presente nell'art. 7 del D.P.R. n° 1275 del 1971, la cui vigenza appare a nostro avviso difficilmente sostenibile proprio a fronte di una mutata disciplina e di un nuovo regolamento di attuazione che inevitabilmente hanno determinato la tacita abrogazione dell'art. 7 del D.P.R. n° 1275 del 1971.

Che le maggiorazioni del punteggio stabilite dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 non possano ritenersi contenute entro i punteggi massimi previsti per la valutazione dell'esperienza professionale

lo dimostra, d'altro canto, la presenza nella legislazione di settore di disposizioni di legge che inequivocabilmente attestano la presenza di eccezioni alla regola generale del punteggio massimo stabilita dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994.

L'articolo Unico della Legge 25 giugno 1956 n° 587 (*Agevolazioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nei concorsi per il conferimento delle farmacie*) prevede espressamente in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario. L'art. 1 della Legge 15 febbraio 1963 n° 149 (*Provvedimenti per i farmacisti profughi già titolari di farmacia*) prevedeva, a sua volta, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli una maggiorazione di tre punti per ogni commissario.

Le citate disposizioni di legge e lo stesso art. 9 della Legge n° 289 del 1968 denotano chiaramente la presenza di chiare eccezioni alla regola generale (ma non assoluta) prevista dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1968, con l'ovvia conseguenza, dunque, che il punteggio massimo ivi previsto non può affatto precludere l'assegnazione di punteggi previsti da singole norme in aggiunta ai punteggi risultanti dalla valutazione dei titoli dei candidati da parte dei Commissari.

IV

Quand'anche si volesse, per assurdo, ipotizzare che l'art. 8, comma 4°, del bando nel prevedere che in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata la valutazione dei titoli avrebbe avuto luogo sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994/1994 abbia inteso contenere i punteggi stabiliti dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 entro il punteggio massimo stabilito dall'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994, siffatta interpretazione deve ritenersi, comunque, illegittima, alla luce della chiara posizione assunta dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n° 5676 del 22 ottobre 2015, ha inequivocabilmente affermato l'illegittimità della clausola del bando in virtù della quale « *la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta* ».

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 è « *lex specialis rispetto alla normativa generale - L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994 - non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l'applicazione della maggiorazione - art.9 L.n.221/1968- non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario....* » il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite

massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario ».

La mancata attribuzione agli odierni ricorrenti del punteggio premiale quantificato dalla Commissione in 6,50 punti spettante alla Dott.ssa Evelina Tegas in ragione delle previsioni del citato art. 9 della Legge n° 261 del 1968 (maggiorazione che, come precisato dal Consiglio di Stato, opera senza limitazioni sul punteggio conseguito dal concorrente in ragione dell'esperienza professionale maturata) comporta in tutta evidenza l'illegittimità della scheda di valutazione degli odierni ricorrenti, del pertinente punteggio e della graduatoria definitiva approvata con la menzionata Determinazione del Direttore del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell' Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, nella parte in cui colloca i ricorrenti al 13° posto sulla scorta dell'errato punteggio di 43,25 anziché al primo posto in ragione del punteggio loro spettante (**49,75**) attesa l'illegittimità del bando conseguente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Legge n° 221 del 1968, della Legge 8 novembre 1991 n° 362 e dell'art. 5 del DPCM n° 289 del 1994.

I S T A N Z A C A U T E L A R E

Sul *fumus* si è già detto. Sul danno grave ed irreparabile ci limitiamo ad osservare che l'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva comporta in ragione delle previsioni dell'art. 10 del Bando lo svolgimento della successiva fase dell'interpello dei vincitori del concorso (secondo l'ordine attribuito dall'illegittimo operato della Commissione e dalla loro conseguente illegittima collocazione nella graduatoria) per l'assegnazione della sede farmaceutica, con l'ovvia conseguenza, pertanto, che in assenza di sospensione cautelare ai ricorrenti verrebbe preclusa la possibilità di indicare ed ottenere, per primi, o, comunque, tra i primi, l'assegnazione della sede farmaceutica loro prescelta e, comunque, a dover indicare, pena la decadenza, ex art. 12 del bando, nelle more del presente giudizio, una sede farmaceutica meno gradita, con conseguente assunzione peraltro dei costi necessari per l'apertura della farmacia a loro meno gradita.

Si chiede, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, concedere nelle more della decisione del merito del presente ricorso la sospensione dei provvedimenti impugnati.

P Q M

i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi chiedono che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, previa concessione delle misure cautelari, in accoglimento del presente ricorso Voglia annullare la Determinazione del Direttore Generale del Servizio di Qualità e Governo Clinico dell' Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n° 53 del 26 gennaio 2017, pubblicata sul B.U.R.A.S., Supplemento Straordinario n° 8 al Bollettino n° 7 del 2 febbraio 2017, di approvazione della graduatoria unica definitiva dei vincitori del

concorso pubblico regionale straordinario, per titoli, finalizzata all'assegnazione di n° 90 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna ai sensi dell'art. 11 D.L. 24 gennaio 2012 n° 1 convertito in Legge del 34 marzo 2012 n° 27, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e dello stesso bando (nei limiti delle censure dedotte) limitatamente alla posizione assegnata ai ricorrenti (13° posto con voti complessivi pari a 43,25) conseguente alla mancata attribuzione del punteggio previsto dall'art. 9 della Legge n° 261 del 1968 e quantificato dalla Commissione in complessivi 6,50.

Con vittoria di spesa, diritti ed onorari del giudizio.

:*****

Si producono, unitamente al presente ricorso, i seguenti atti:

- 1) Determinazione n. 53 del 26.01.2017 dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale della Sanità di approvazione della graduatoria, pubblicata sempre sul BURAS, supplemento straordinario n. 8 al bollettino n. 7 del 02.02.2017;
- 2) Verbale della Commissione contrassegnato con il n° 3 del 18 settembre 2013 completo di allegato schema;
- 3) Scheda di valutazione Prot. n° 000979 del 6 marzo 2013.

:*****

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115 e s.m.i. i sottoscritti difensori dichiarano che la presente causa è di valore indeterminabile e, pertanto all'atto dell'iscrizione della causa verrà corrisposto il contributo unificato nella misura prevista di € 650,00.

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni della Segreteria relative al presente giudizio a mezzo fax alle seguenti utenze telefoniche: 0708000919 (Avv. Roberto Mascia) 070742188 (Avv. Valeria Mereu) ovvero ai seguenti indirizzi pec: avv.robertomascia@pec.it - mereuavv.valeria@legalmail.it

Cagliari, 1° aprile 2017

Avv. Valeria Mereu

Avv. Roberto Mascia